

**Comune di Verona**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

N. Progr. 103

Seduta del giorno 10 Marzo 2017

**PRESENTI**

TOSI SIG. FLAVIO  
PISA SIG. LUIGI  
PALOSCHI RAG. PIER LUIGI  
LELLA SIG. ANTONIO  
BOZZA DOTT. ALBERTO  
CALEFFI ARCH. GIAN ARNALDO

**ASSENTI**

TOFFALI AVV. ENRICO  
LESO SIG. RA ANNA  
BENETTI SIG. ALBERTO  
LANA AVV. EDOARDO  
AMBROSINI DOTT. MARCO

**PRESIEDE**

TOSI SIG. FLAVIO

**RELATORE**

CALEFFI ARCH. GIANARNALDO

**ASSISTE**

PRATIZZOLI AVV. CRISTINA  
(SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: URBANISTICA - PUA/PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 719\_560 DENOMINATO "VIA LAGHETTO SQUARA" SITO IN LOC. MONTORIO, IN VIA LAGHETTO SQUARA', ATO 7 - CIRCOSCRIZIONE 8^ - SCHEDA NORMA N. 560. RICHIEDENTE: ZAMBALDO S.R.L. ACCERTAMENTO DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ADOZIONE E RESTITUZIONE DEL PUA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 11/2004.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Verona è dotato di PAT, approvato con deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007 e di Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011;
- in data 28 luglio 2016 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 43 ha adottato con emendamenti la Variante n. 22 al P.I e con propria deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2017 ha approvato con emendamenti la Variante n. 22; in data 20.01.2017 con deliberazione consiliare n. 1 ha adottato la Variante n. 23 al PI;
- in data 31.08.2012 la "Società Ferrario e Lonardi di Zambaldo Giorgio e C. s.n.c." (ora "Zambaldo S.r.l.") ha sottoscritto l'accordo di pianificazione ex art. 6 della L.R. n. 11/2004, con atto del dott. Alessio Paladini, notaio in Verona, Rep. n. 1357, n. progr. 1019, registrato a Legnago in data 05.09.2012 al n. 3370 Serie 1T e trascritto a Verona in data 07.09.2012 al R.G. n. 30236 e al R.P. n. 21779, il cui schema era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 04.07.2012;
- il suddetto Accordo di Pianificazione stabilisce all'art. 4.2: *"Il Comune consente altresì la progettazione e l'esecuzione dell'opera pubblica extra ambito definita al punto 2 delle "Altre indicazioni progettuali" del Repertorio normativo, e più precisamente "collegamento pedonale con il percorso pedonale lungo il torrente Squaranto sopra via degli Oleandri", da parte del soggetto attuatore dell'intervento nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche e comunque con l'alta sorveglianza del comune secondo il progetto definitivo che verrà presentato e la cui esecuzione sarà disciplinata dalla convenzione urbanistica del PUA. E' fatta salva la facoltà del Comune, in sede di PUA di individuare ulteriori opere, per le quali consentire la progettazione e l'esecuzione da parte del soggetto attuatore dell'intervento fino all'importo del 90% (novanta per cento) del contributo di sostenibilità."*;
- in data 31.07.2015 con P.G. 225867 è stata presentata istanza di approvazione del PUA n. 719\_560 denominato "VIA LAGHETTO SQUARA";
- ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 11/2004 il PUA, corredato degli elaborati previsti, deve essere adottato dalla Giunta entro il termine di settantacinque giorni o restituito, qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti;
- con nota del 11.08.2015 P.G. 234719 è stata inoltrata alla Ditta richiedente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m. e i.;
- in data 08.10.2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, indetta e convocata dall'Ufficio in data 28.09.2015 con P.G. 278523;
- la conferenza, alla quale hanno partecipato i richiedenti, ha evidenziato la necessità di integrare la documentazione relativa all'istanza di PUA presentata in data 31.07.2015, al fine di ottenere in i necessari pareri, in particolare da parte degli enti proposti alla tutela idrogeologica. La conferenza veniva sospesa. Tali richieste venivano sollecitate in forma puntuale con nota 27.10.2015 PG 312170;
- in data 04.03.2016 con P.G. 71332 il progettista ha depositato solo parte della documentazione richiesta con la nota suddetta; pertanto, con nota del 09.03.2016 P.G. 76235, è stato comunicato alla Ditta richiedente l'interruzione del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 che si sarebbe protratta fino all'esito della conferenza dei servizi conclusiva;
- con nota del 20.09.2016 P.G. 271453 la Ditta ha richiesto la proroga, alla data del 27.10.2016, dei termini fissati per le integrazioni con la nota del 15.07.2016 P.G.

209762. Tale proroga è stata autorizzata dall'Ufficio con nota del 21.09.2016 P.G. 272173;

- in data 27.10.2016 con P.G. 315192 e in data 10.11.2016 con P.G. 330360 il progettista ha depositato la nuova soluzione progettuale e ha comunicato all'Ufficio il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento per l'opera pubblica incaricato ai sensi del D. Lgs.n. 163/2006;
- l'area oggetto di intervento, attualmente incolta, è localizzata in adiacenza al tessuto storico di Montorio, ed è delimitata a nord dalla fossa "Cossa" e ad ovest dal torrente Squaranto, torrente pensile, il cui terrapieno è di circa 5 metri mediamente più alto. L'area è inoltre caratterizzata dal passaggio, lungo i confini e trasversalmente alla proprietà, di canalette irrigue private e di due scoline demaniali che corrono una lungo il confine est e l'altra parallelamente alla sponda del torrente. All'area si accede attraverso un'apertura nel muro in sasso esistente da Via Laghetto Squarà. L'intervento prevede la realizzazione di una nuova strada di lottizzazione, in cessione gratuita al Comune, e accessibile esclusivamente da via Laghetto Squarà, attraverso la rimozione di un tratto del muro in sasso esistente e la conseguente realizzazione di due passaggi carrabili, uno in ingresso ed uno in uscita. Nel progetto, la strada di penetrazione è a fondo cieco e termina in un parcheggio pubblico con posti auto, che funge anche da cul-de-sac. Il PUA prevede la realizzazione di 2.600 mq. di SUL residenziale (U1 – usi abitativi) suddivisa in n. 10 UMI con abitazioni mono/bifamiliari aventi massimo n. 3 piani fuori terra. Il PUA prevede un considerevole rinterro nella parte sud dell'ambito (fino a circa m 2,10 nella parte sud-est) allo scopo di realizzare la golena n. 3 per lo smaltimento delle acque meteoriche e di realizzare la rete fognaria a gravità lungo la nuova strada di lottizzazione. A nord dell'ambito, trova collocazione gran parte delle aree pubbliche previste in cessione gratuita al Comune (VS) e costituite da un parcheggio pubblico e da un parco pubblico. Secondo le indicazioni del Repertorio Normativo del PI, il PUA prevede il collegamento con il percorso pedonale esistente sopra Via degli Oleandri, attraverso la realizzazione di una rampa su terrapieno, al fine di superare il dislivello esistente tra il parco e la sommità del torrente, ed un nuovo ponticello. La rampa ed il ponte pedonale di collegamento tra le due sponde, opere ricadenti in parte in ambito e in parte extra-ambito, vengono proposti dalla Ditta quali opere pubbliche a contributo di sostenibilità;
- in data 20 dicembre 2016 si è proceduto alla continuazione della conferenza dei servizi iniziata in data 08.10.2015 e poi sospesa;
- il verbale della seduta del 20.12.2016 evidenzia la necessità, manifestata dal Consorzio di Bonifica di formalizzare mediante cartaceo il proprio parere; pertanto la conferenza formalmente doveva intendersi conclusa al formale ricevimento di detto parere;
- in data 13.01.2017 con P.G. 10942 è pervenuto parere favorevole da parte dell'U.O. Estimo Beni Pubblici;
- in data 16.01.2017 con P.G. 12867 è pervenuto parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- la Conferenza dei servizi, a seguito del ricevimento, in data 16.01.2017, del parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta P.G. 12867 veniva conclusa con esito non favorevole rispetto alla soluzione progettuale depositata in data 27.10.2016;
- in data 27.01.2017 con P.G. 27141 è pervenuto parere favorevole dell'8<sup>a</sup> Circoscrizione con le seguenti osservazioni, non relative al PUA, bensì sulla scheda norma n. 560 RA61, interessante il medesimo ambito, di cui alla Variante al PI n. 23 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20.01.2017:

- Osservazione n.1: la scheda prevede nelle “carature urbanistiche” il parametro “numero piani fuori terra” corrispondente al valore: max 3. Lo schema planivolumetrico prevede n. 8 costruzioni con max n. 2 piani fuori terra.

Si chiede, vista la collocazione dell'area, la vicinanza con il centro storico minore, che il numero di piani fuori terra sia limitato a 2.

- Osservazione n. 2: L'area è indicata a “Pericolosità idraulica”.

Si chiede una attenta analisi della corretta valutazione di render edificabile l'area e di sottoporre il materiale raccolto all'Autorità di Bacino del fiume Adige e di chiedere alla stessa un parere prima della sottoscrizione dell'accordo.”;

- in data 14.02.2017 con nota P.G. 48561 l'Ufficio, nel comunicare alla Ditta l'esito della Conferenza dei servizi, ha chiesto di depositare eventuali memorie entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- in data 27.02.2017 con P.G. 63299 la ditta ha depositato memoria a firma dell'avv. Giulio Polati, a cui veniva dato riscontro con nota P.G. 75443 del 08.03.2017 nei seguenti termini: *“Il giudizio contenuto nell'istruttoria compiuta dalla Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa non esaurisce l'ambito delle valutazioni della Giunta Comunale, che ha il potere di rilevare le criticità del progetto con riguardo, in particolare, alle scelte del piano proposto dalla sua assistita in rapporto alla natura dei luoghi. Tali criticità risultano risolvibili sotto il profilo tecnico e progettuale riformulando il piano presentato. Tali disposizioni, successive all'accordo di pianificazione stipulato in data 31.08.2012, non determinano l'inedificabilità dell'ambito di intervento della scheda norma n. 560, ma unicamente richiedono che la progettazione risolva le criticità evidenziate nei pareri espressi dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta in data 16.01. 2017 PG 12867, dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige in data 20.12.2016 PG 373669, dalla Provincia di Verona in data 04.06.2015 PG 52183, da Acque Veronesi Scarl, dalla Direzione Ambiente, dalla Direzione Patrimonio Espropri, dal Responsabile dell'Alta Vigilanza dell'opera pubblica, dalla Direzione Strade e Giardini Arredo Urbano, in sede di conferenza dei servizi. Per quanto sopra evidenziato appare non accoglibile la Vostra richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di contributo di sostenibilità”;*

Rilevato che:

- l'ambito ricade all'interno dell'ambito soggetto a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.M. 03 luglio 2014 avente per oggetto “Annullamento *in parte qua* e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961 recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona”. Tale vincolo mira ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, evidenziando, per tipologia di ambito, una serie di tutele e dando una serie di prescrizioni. Tali prescrizioni riguardano in particolare il mantenimento della morfologia naturale del territorio e degli elementi storici che lo caratterizzano ivi compresi gli assetti arborei affermati o di antico impianto, il divieto di asportare e danneggiare la flora spontanea (se tale asportazione andasse ad alterare l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio) la conservazione dell'aspetto naturalistico e dell'assetto storico delle aree fluviali comprensive delle relative sponde, il rispetto delle componendi naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde, il mantenimento di visuali e prospettive, ecc.;
- l'ambito ricade in parte in area classificata a pericolosità media (P2) e in parte in area classificata a pericolosità moderata (P1) dal Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico Bacino dell'Adige (PAI). Il PAI che stabilisce che, nelle aree P1 le nuove costruzioni e la realizzazione di nuove infrastrutture siano realizzati nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del piano stesso, mentre, nelle aree P2 possano

essere realizzati, oltre agli interventi previsti per le aree con pericolosità molto elevata (P4) e elevata (P3), infrastrutture stradali, servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie e parcheggi urbanistici;

- relativamente agli ambiti del Paesaggio storico e della Pianura valliva, nei quali ricade l'ambito previsto in trasformazione, l'art. 57 delle NTO del PI stabilisce che gli interventi di trasformazione devono essere guidati da una particolare attenzione verso i segni che mostrano l'evoluzione del territorio e verso gli sfondi visivi sia a medio che a lungo raggio, mantenendo gli scenari verso nord;
- il PI individua lungo il torrente Squaranto e la fossa Cossa due corridoi ecologici secondari, la cui ampiezza è pari a 15 m. dal limite demaniale dei corsi d'acqua, costituiti da fasce perifluviali interessate principalmente dalla permanenza di vegetazione ripariale, con la funzione di strutture lineari preposte al mantenimento e al recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico. Gli interventi in detti corridoi non devono interrompere tale connettività, mantenendo formazioni vegetali, mitigando o compensando gli interventi con adeguate opere a verde in grado di garantire la funzionalità ecologica dell'area, ricostruendo la fascia di vegetazione ripariale, vietando il taglio e l'alterazione in maniera permanente della vegetazione spontanea e vietando l'interruzione della continuità del corridoio con la realizzazione di recinzioni e manufatti che sortiscono l'effetto di barriera faunistica;
- in coerenza con la disciplina sopra descritta relativa al corridoio ecologico, il PI individua inoltre lungo la sponda del torrente Squaranto una fascia vegetata e un filare alberato da valorizzare (art. 58);

Considerato che:

- in data 16.01.2017 con P.G. 12867 è pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, con il quale si è formalmente chiusa con esito non favorevole la Conferenza dei Servizi del 20.01.2016, convocata con nota del 06.12.2016 P.G. 359339;
- come evidenziato dal Parere Tecnico Istruttorio, allegato sub A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, dalle risultanze della Conferenza dei Servizi emerge una serie di criticità da cui necessariamente deriva la necessità di presentare una nuova diversa soluzione che risolva i punti di seguito riportati:
  - *“seppur dal punto di vista dell'invarianza idraulica, la soluzione adottata, che prevede un volume di invaso totale di 1500 mc circa, risulti accettabile secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2948/2009, vista la condizione di estrema fragilità e instabilità idrogeologica territoriale del sistema Squaranto - Fibbio, le opere idrauliche progettate non risultano idonee a causa: della presenza della falda affiorante, dell'escursione annuale della stessa e della bassa permeabilità dei terreni, che creano fenomeni di ristagno idrico a svantaggio di un efficace smaltimento delle acque meteoriche, dell'immissione delle acque meteoriche della lottizzazione (raccolte dai bacini di laminazione) nella canaletta “scolmatrice” alterando così negativamente il sistema attuale di smaltimento delle acque meteoriche e dell'onerosa manutenzione delle opere idrauliche previste;*
  - *la prevista forma del ponte pedonale può costituire un ostacolo al deflusso delle acque di piena;*
  - *il progetto non prevede idonee misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità, considerato che il previsto parco pubblico include al suo interno delle scoline a cielo aperto ed affaccia a nord sulla fossa Cossa; il torrente Squaranto costituisce poi un potenziale pericolo a causa delle possibili rotture/collapsi arginali che vengono favorite dalla pensilinità del suo corso e dalle repentine variazioni di*

*portata dovute ai cambiamenti climatici e agli eventi alluvionali che si sono aggravati negli ultimi anni;*

- *il progetto altera la naturale morfologia del territorio, prevedendo nella parte sud un importante riporto di terra, discostandosi in tal modo dalle indicazioni di tutela del decreto di Vincolo Paesaggistico del fiume Fibbio (D.M 25.10.1961 e D.M. 03.07.2014);*
- *la rete fognaria di progetto non rispetta le pendenze minime richieste dagli standard di Acque Veronesi S.c.a.r.l.;*
- *la cabina elettrica viene prevista in un'area non idonea all'edificazione, classificata "a pericolosità media" P2 dal Piano Stralcio per la Tutela dal Rischio Idrogeologico Bacino dell'Adige (PAI) ed è pertanto non conforme all'art. 11 comma 3 lett. a) delle Norme di PAI;*
- *in considerazione della incompatibilità delle scale utilizzate per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica nel PAI e nel progetto di PUA, l'edificabilità dell'Unità Minima di Intervento n.1, seppur interessata marginalmente dell'area classificata a "pericolosità media" P2, deve essere tuttavia verificata attraverso approfondimenti specifici, mentre l'edificabilità dell'UMI 8, ricadente per metà in area a "pericolosità media" P2, è già da escludersi;*
- *il progetto di PUA (Analisi preliminare degli impatti ambientali - TAV. 10b) non ha valutato gli impatti sulla flora e sulla fauna che trovano un habitat favorevole all'insediamento di specie idrosensibili la cui tutela viene regolamentata dalle direttive habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE;*
- *vengono previste delle recinzioni sulla sponda del torrente Squaranto a confine tra l'area privata e l'area prevista in cessione, che non rispettano le distanze ammesse dal R.D. n. 523/1904 e dal Regolamento di Polizia Idraulica n.13/2012 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;*
- *seppur le mappe elaborate per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), elaborato ai sensi della direttiva 2007/60/CE ed approvato con Delibera n.1/2016, non risultino al momento riferibili, occorre tenere comunque presente il rischio alluvionale dell'area che emerge dalle verifiche effettuate dal Piano stesso";*
- *le osservazioni presenti nel parere favorevole dell'8^ Circoscrizione invitano a porre attenzione alle problematiche idrogeologiche presenti nell'area;*

Rilevato altresì che:

- *seppur il PUA risulti sostanzialmente conforme alle norme del vigente PI, il progetto valutato non risolve le criticità evidenziate dagli uffici/enti/aziende in sede di Conferenza dei servizi; tali criticità necessitano di una nuova diversa soluzione progettuale da valutarsi in sintonia agli enti preposti alla tutela idrogeologica;*

Dato atto che i termini fissati dall'art. 20 della L.R. n. 11/2004, entro i quali la Giunta Comunale deve approvare o restituire il piano urbanistico attuativo, decorrono nuovamente dalla data di conclusione della Conferenza dei servizi (nota del 09.03.2016 P.G. 76235), ed è previsto pertanto per il **01 aprile 2017**;

Considerato altresì che:

- *l'accordo di pianificazione ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 sottoscritto in data 31.08.2012 per l'attuazione del PUA in oggetto prevedeva il versamento di un contributo di sostenibilità per un importo pari a € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) e che, a garanzia dello stesso è stata prestata dalla ditta fidejussione in sede di accordo;*

- ad oggi il sottoscrittore dell'accordo e proponente il PUA ha regolarmente versato l'acconto, pari al 10% dell'importo sopraindicato e n. 3 rate per un ammontare complessivo pari a € 166.400,00 (centosessantaseimilaquattrocento/00). Rimangono pertanto da versare le ultime n. 2 rate per un importo totale di € 93.600,00 (novantatremilaseicento/00);
- con nota del 19.07.2016 P.G. 213026 la Ditta ha espresso l'intenzione di realizzare l'opera suddetta quale opera pubblica a sostenibilità e, a tal fine, ha richiesto la sospensione delle ultime due rate del contributo di sostenibilità ancora da versare per destinare tale importo alla realizzazione dell'opera medesima;
- con nota P.G. 263194 del 13.09.2016 l'Ufficio ha preso atto dell'impegno della Ditta a realizzare l'opera sopra detta a contributo di sostenibilità e della sua disponibilità a integrare a proprie spese l'eventuale differenza di costo in eccesso rispetto l'importo delle rate residue del contributo;
- in merito alle Varianti n. 22 e n. 23 al PI adottate dal Consiglio Comunale, l'art. 189 comma 1 lettera d) delle NTO del PI recita: *"1. Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, il presente PI non si applica: ...d) agli immobili oggetto di Piani e Programmi con rilevanza urbanistica già adottati dal Consiglio Comunale e di PUA presentati in data antecedente a quella di adozione del presente PI, purché la loro approvazione intervenga definitivamente entro 120 giorni dalla data di efficacia del presente PI."*; pertanto, il presente PUA, presentato in data antecedente all'adozione delle Varianti n. 22 e n. 23, è da valutare secondo la normativa urbanistica previgente alle date di adozione delle varianti stesse;
- in data 20.01.2017 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 1 ha adottato la Variante n. 23 al PI. Tale variante prevede la rimodulazione della scheda norma n. 560;
- è imminente la decadenza delle previsioni operative del Piano degli Interventi che avverrà il 12 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né minori entrate;

Visto il Parere Tecnico Istruttorio (allegato sub A) redatto dalla Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa e allegato, in copia, al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il parere espresso dal Consiglio dell'8<sup>a</sup> Circoscrizione pervenuto in data 27.01.2017 con P.G. 27141;
- la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
- la Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007, e pubblicato sul BUR n. 13 del 12 febbraio 2008;
- il Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011, efficace dal 13 marzo 2012; la D.G.R. del Veneto n. 1717 del 3.10.2013;

- la Variante n. 22 al PI adottata con emendamenti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 luglio 2016 e approvata con emendamenti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16 febbraio 2017;
- la Variante n. 23 al PI adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20 gennaio 2017;
- il Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16 marzo 2012;
- il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96/1978 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

- che in data 09/03/2017 i Dirigenti Responsabili della Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa e dell'Unità Organizzativa Amministrativa Urbanistica ERS Peep proponenti il provvedimento, hanno espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA DIREZIONE PROGETTAZIONE  
URBANISTICA ATTUATIVA

f.to arch. Paolo Boninsegna

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
AMMINISTRATIVO URBANISTICA  
ERS – PEEP

f.to dott.ssa Donatella Fragiacomò

Il Dirigente Responsabile della Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa attesta che i documenti allegati e citati nella presente proposta di deliberazione, saranno pubblicati all'albo pretorio on-line mediante duplicato informatico e copia informatica conforme all'originale depositato presso l'archivio comunale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA DIREZIONE PROGETTAZIONE  
URBANISTICA ATTUATIVA

f.to arch. Paolo Boninsegna

- che in data 10/03/2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000: “ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità, i Responsabili dei servizi competenti per funzione o materia devono provvedere a far pervenire al servizio finanziario le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale o del Consiglio, in tempi tali da consentire un periodo, di norma, di almeno dieci giorni per l'espressione del parere di regolarità contabile. Per provvedimenti di particolare complessità il termine di cui sopra può essere esteso a venti giorni.



La presente proposta di deliberazione è pervenuta al Responsabile del Servizio Finanziario soltanto il giorno della seduta di Giunta nella quale deve essere discussa. Tale esiguo lasso di tempo non ha consentito il dovuto approfondimento.

Ad una prima e sommaria analisi la proposta di deliberazione sembrerebbe non presentare irregolarità contabili. Si ribadisce però che tale valutazione è da considerarsi approssimativa e sommaria essendo stata espressa in assenza di una analisi sufficientemente approfondita per insufficienza del tempo a disposizione”.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Marco Borghesi

Il Segretario Generale richiama e condivide il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso, udito il relatore Assessore all'Urbanistica, e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

A voti unanimi;

### **DELIBERA**

- 1) la premessa e l'Allegato A sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di condividere ed approvare le motivazioni riportate nel parere tecnico istruttorio ivi Allegato sub A;
- 3) per effetto di quanto indicato al punto 2) di restituire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge Regionale n. 11/2004 e in conformità al Parere Tecnico Istruttorio allegato Sub. A al presente provvedimento, il Piano Urbanistico Attuativo n. 719\_560 denominato “VIA LAGHETTO SQUARA” sito in loc. Montorio, in Via Laghetto Squarà, ATO 7 - Circoscrizione 8^ - scheda norma n. 560, comprensivo del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'Opera Pubblica depositato in data 31.07.2016 con PG 225867, 27.10.2016 con PG 315192 e 10.11.2016 con PG 330360;
- 4) di notificare alla Ditta proponente i provvedimenti conseguenti secondo i modi e le forme di legge;
- 5) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente Responsabile della Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa proponente provvederà all'esecuzione.

La Segreteria Generale è invitata a collaborare con l'Ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
TOSI SIG. FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PRATIZZOLI AVV. CRISTINA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune  
per 15 gg. da oggi 07/04/2017 al n. 3131

Il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione  
dott. Giuseppe Baratta